


## Pordenone, in nero 459 aziende su 716

In 459 delle 716 aziende controllate sono state rilevate delle irregolarità. Il dato emerge dal consuntivo stilato dall'Osservatorio provinciale sul lavoro nero di Pordenone, riunitosi per fare il punto su questo fenomeno e sull'applicazione delle imprese della provincia delle norme di sicurezza e sugli appalti. I Carabinieri di Pordenone - emerge dal consuntivo - hanno controllato, dall'inizio dell'anno, 180 aziende

agricole e commerciali, denunciato 20 persone ed elevato sette contravvenzioni. È stata anche sottolineata «la difficoltà nel controllare lavoro nero e sfruttamento della manodopera clandestina, vergogne spesso non segnalate - è stato rilevato - dagli stessi lavoratori, che temono per il loro stipendio». L'ispettorato del lavoro di Pordenone ha quindi constatato irregolarità in 459 delle 716 aziende presenti sul territorio provinciale. «Un dato elevato - è stato sottolineato - e probabilmente inferiore alla realtà, visto che i controlli sono stati effettuati sulla base di denunce e non a tappeto, a causa della carenza di organico». Preoccupante anche il bilancio degli incidenti sul lavoro: 30 nel 1999, con due morti e 28 feriti.



3

## L'accordo

# Il nuovo contratto dei lavoratori del commercio

DOPO NOVE MESI DI TRATTATIVA E UNA GIORNATA DI SCIOPERO NAZIONALE È STATO SIGLATO IL 20 SETTEMBRE SCORSO IL NUOVO CONTRATTO DEL COMMERCIO CHE INTERESSA QUASI UN MILIONE E MEZZO DI LAVORATORI. LE MODIFICHE AL PART-TIME E LA NOVITÀ DEL JOB-SHARING

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Oltre alle aziende di distribuzione commerciale, il contratto del commercio si applica «ai servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici; altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi, ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione e telemarketing, televendite, call center; noleggio e vendita di audiovisivi. Ulteriori categorie potranno essere individuate nel corso dell'anno di stesura».

## RELAZIONI SINDACALI

«Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente contratto».

## OSSERVATORI

Oltre all'Osservatorio nazionale verranno istituiti Osservatori locali. «A tal fine, l'Osservatorio: a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 6, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;

c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

d) riceve dalle Associazioni territoriali, anche aggregando per comparti merceologici e settori omogenei, le comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35 bis, ter e quater, seconda parte: in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, seconda parte. La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 6 Prima Parte, e relativo allegato 5. L'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo l'efficienza di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal Titolo XI, seconda parte, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle o.s.s. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste: - dal Titolo VI-A prima parte (contratti a tempo determinato); - dal Titolo VI-C prima parte (contratti di formazione e lavoro); - dal Titolo X, prima parte (tutele della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori); - dal Titolo VI seconda parte (orario di lavoro), relativa-

## Minimi sindacali aziende terziario

Livelli	Paga base al 31/8/99	Aumento dal 1/9/99	Paga base dal 1/9/99	Aumento dal 1/7/2000	Paga base dal 1/7/2000
<b>Quadri</b>	1.814.620	69.444	1.884.064	62.500	1.946.564
<b>1° livello</b>	1.634.608	62.556	1.697.164	56.300	1.753.464
<b>2° livello</b>	1.413.952	54.111	1.468.063	48.700	1.516.763
<b>3° livello</b>	1.208.536	46.250	1.254.786	41.625	1.296.411
<b>4° livello</b>	1.045.221	40.000	1.085.221	36.000	1.121.221
<b>5° livello</b>	944.328	36.139	980.467	32.525	1.012.992
<b>6° livello</b>	847.792	32.445	880.237	29.200	909.437
<b>7° livello</b>	735.847	27.778	763.625	25.000	788.625

## Operatori di vendita

Categoria	Paga base al 31/8/99	Aumento dal 1/9/99	Paga base dal 1/9/99	Aumento dal 1/7/2000	Paga base dal 1/7/2000
<b>1°</b>	986.636	37.758	1.024.394	33.982	1.058.376
<b>2°</b>	842.736	31.562	874.298	28.406	902.704

## Minimi sindacali aziende terziario (Apprendisti)

Livelli	Paga base dal 1/9/99	Aumento dal 1/7/2000	Paga base dal 1/7/2000	Livelli	Paga base dal 1/9/99	Aumento dal 1/7/2000	Paga base dal 1/7/2000
<b>Prima metà (70%)</b>				<b>Seconda metà (85%)</b>			
<b>2°</b>	1.027.644	34.090	1.061.734	<b>2°</b>	1.247.854	41.395	1.289.249
<b>3°</b>	878.350	29.138	907.488	<b>3°</b>	1.066.568	35.381	1.101.949
<b>4°</b>	759.655	25.200	784.855	<b>4°</b>	922.438	30.600	953.038
<b>5°</b>	686.327	22.768	709.094	<b>5°</b>	833.397	27.646	861.043
<b>6°</b>	616.166	20.440	636.606	<b>6°</b>	748.201	24.820	773.021

mente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli articoli 35 bis, 35 ter e 35 quater - dal Titolo V seconda parte (apprendistato) - dal Titolo VII, seconda parte, (part-time) relativamente ai lavoratori part-time ed ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.

Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge 196/97 e del Decreto ministeriale 25 maggio 1998.

Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.

Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 17 e 17 bis, prima parte.

Svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia».

## ENTI BILATERALI

«Ad integrazione e modifica dell'art. 1 del contratto sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3, dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 il contratto da destinare in favore dell'Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti di cui all'art. 120, Seconda Parte, della presente ipotesi di accordo, si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. L'e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto».

## CONTROVERSIE

«Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal decreto legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al pre-

sente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della Filcams-Cgil, della Fisascat-Cisl o della UilTucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'associazione imprenditoriale o della organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Quora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal d. lgs. 80/98, e dal decreto legislativo n. 387/98 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di concilia-

zione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 7, prima parte. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura».

A verbale le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

## COLLEGIO ARBITRALE

«1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 17, prima parte, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. 2. A tal fine, è istituito a cura delle associazioni territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitro che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitro competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitro e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a/r o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale Filcams, Fisascat e UilTucs a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo

dalle predette organizzazioni territoriali.

5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.

6. In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.

7. Il presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

8. Il presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testimoni; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.

11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.

12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater».

(A verbale le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia).

## RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE

«Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto che occupano complessivamente più di: a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia; b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione; c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda: nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione, terziarizzazione, affiliazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi dimensionali di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive organizzazioni imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione e qualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti».

## MERCATO DEL LAVORO

Dichiarazione a verbale sul lavoro parasubordinato: «Le parti ribadiscono l'impegno a risolvere il confronto in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia».

## CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

«Ai sensi dell'art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230. Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di: a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari; b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesce a far fronte con i normali organici aziendali; c) assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti per ferie; d) aspetta-

